

# Alert

## Contenzioso - Review

### ***Voucher* sufficiente ad assolvere agli obblighi di rimborso per i viaggi cancellati a causa del Coronavirus? I dubbi dell'AGCM e l'intervento della Commissione Europea.**

#### LA NORMATIVA EMERGENZIALE

Il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, recante “*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” statuiva, all'art. 28, rubricato “*Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici*”, la facoltà per le parti, in caso di sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a causa delle limitazioni agli spostamenti introdotte dalla normativa emergenziale, di recedere dal contratto. La norma, in tali casi, consentiva al venditore di offrire al viaggiatore, alternativamente, il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero l'emissione di un *voucher* di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

L'art. 1, c. 2, della L. 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del D.L. 18/2020 c.d. “Cura Italia”) ha abrogato il D.L. 2 marzo 2020, n. 9, facendone salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti, ed ha introdotto nel D.L. 18/2020 il nuovo art. 88 *bis*, rubricato “*Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici*”. Detta disposizione:

1. da un lato, continua a statuire che, nelle varie ipotesi di recesso individuate dalla norma, il vettore o la struttura ricettiva debbano procedere al rimborso del corrispettivo versato dal compratore per il titolo di viaggio e per il soggiorno, ovvero all'emissione di un *voucher* di pari importo, da utilizzare entro un anno dall'emissione;
2. Dall'altro, tuttavia, al comma 12 precisa che: “*L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario*”.

In altre parole, la disposizione in commento non permette al compratore di rifiutare l'emissione del *voucher* da parte del venditore ed **esclude quindi, di fatto, il diritto di optare per il rimborso.**

#### GLI INTERVENTI DELL'AGCM E DELLA COMMISSIONE EUROPEA

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a fronte delle lamentele delle associazioni di consumatori, in data 28 maggio 2020 è intervenuta per segnalare che la disciplina d'emergenza di cui

# Alert

## Contenzioso - Review

al precitato art. 88 *bis* appare in contrasto con la vigente normativa europea<sup>1</sup>, che, nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del compratore ad ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati.

L'AGCM, nell'argomentare, si è riportata anche alla Raccomandazione assunta dalla Commissione Europea il 13 maggio 2020, nella quale è stato evidenziato che l'operatore turistico può legittimamente offrire un buono, ma **a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro**.

Ai predetti interventi ha fatto seguito, il 2 luglio 2020, l'avvio, da parte della Commissione Europea, della procedura di Infrazione nei confronti dell'Italia. La Commissione ha infatti notificato al Governo formale lettera di lettera di messa in mora, invitando l'Italia ad adeguare la normativa nazionale al diritto dell'Unione Europea.

08.07.2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Antonio Ferrero**

**E:** a.ferrero@nmlex.it

**T.:** +39 02 6575181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

---

<sup>1</sup> In particolare con l'art. 41 del DL 23 maggio 2011, n. 79, che recepisce nell'ordinamento la Direttiva (EU) 2015/2302; Ma anche con il Regolamento (CE) n. 261/2004, il Regolamento (CE) n. 131/2007, il Regolamento (UE) n. 1177/2010, il Regolamento (E) n. 181/2011.